

## L'imperatore e i principi tedeschi

(dalla *Costituzione in favore dei principi* di Federico II, 1231)

L'azione politica di Federico II si svolge contemporaneamente in tre distinte aree territoriali: in Germania, dove l'alta feudalità mira a sottrarsi all'autorità imperiale; nell'Italia settentrionale, dove i comuni rivendicano la propria autonomia; nel regno di Sicilia, dove le usurpazioni dei baroni e le autonomie cittadine richiedono il ristabilimento della sovranità regia.

L'area che si presenta più disgregata e dove più forti sono le spinte centrifughe è la Germania: i privilegi e le regalie che i predecessori di Federico II hanno concesso a principi laici ed ecclesiastici in cambio dell'appoggio nelle contese con il pontefice e con i comuni italiani hanno indebolito l'autorità dell'imperatore generando un'incontrollata moltiplicazione dei centri di potere politico.

Per riportare ordine nella complessa situazione della Germania, Federico II interviene alla dieta che si tiene nel 1231 a Cividale del Friuli e qui presenta la sua *Constitu-*

*tio in favorem principum*. In essa l'imperatore riconosce ufficialmente i diritti e i privilegi concessi dai suoi predecessori all'aristocrazia feudale, mentre revoca i diritti e le autonomie che le città e ogni altra comunità si erano indebitamente attribuiti.

Scegliendo di favorire i principi contro le città (ben 15 dei 23 articoli sono dedicati alla revoca dei diritti usurpati da esse) Federico II non intende abdicare dalla propria sovranità, ma restaurare l'ordine che i "nuovi diritti" (*nova iura*) usurpati dalle città tendono a scardinare. Esito non previsto della *Constitutio in favorem principum* sarà un deciso rafforzamento del potere dei signori a scapito non solo delle città, ma anche della corona, in quanto il riconoscimento degli *antiqua iura* dà ai principi piena sovranità sui loro domini consolidandone l'autonomia e favorendo la disgregazione più che la riagggregazione del potere imperiale in Germania.

Federico, per grazia di Dio augusto re dei romani, rivolge a tutti i propri fedeli la sua benevolenza e augura ogni bene. Volendo salvaguardare nella libertà i nostri principi, laici ed ecclesiastici, e tutti gli altri fedeli del nostro Regno e favorirli in ogni modo, con regale munificenza accordammo una concessione, che vogliamo venga osservata inviolabilmente dalle nostre città.

1. Stabiliamo in primo luogo che non costruiremo nessun nuovo centro fortificato o città a danno dei principi.
2. Che nuovi tribunali non possano in alcun modo ostacolare quelli precedenti.
3. Che nessuno sia costretto ad adire a un tribunale [piuttosto che a un altro] contro la sua volontà.
4. Che il tracciato di antiche strade non sia abbandonato se non per volontà di coloro che le percorrono.
5. Abbia fine nelle nostre città l'istituzione di distretti suburbani [in cui è proibito l'esercizio di attività artigianali].
6. Ciascuno dei principi usufruisca pacificamente delle libertà, delle giurisdizioni, dei comitati, delle centene<sup>1</sup>, libere o infeudate, secondo la consuetudine consolidata.
7. I centenari ricevano la giurisdizione di loro competenza dal signore territoriale o da colui che dal signore territoriale ne sia stato infeudato.
8. Nessuno muterà l'ambito delle centene senza il consenso del signore territoriale.
9. Nessuna assemblea sinodale sia convocata presso le centene.
10. Siano respinti i cittadini che fanno falsamente valere dei diritti di cittadinanza.
11. I canoni in frumento, vino, denaro o altro, che i rustici si impegnarono a pagare, siano annullati e non siano più richiesti.
12. I dipendenti di principi, nobili, ministeriali, chiese, non siano accolti nelle nostre città.
13. Le proprietà e i feudi occupati dalle nostre città siano restituiti ai principi, ai ministeriali, ai nobili e alle chiese e non siano più rioccupati.
14. Non impediremo, né permetteremo che sia interrotto, da parte nostra o di nostri rappresentanti, il transito dei principi attraverso le terre di coloro che le hanno avute in feudo da noi direttamente.
15. Nessuno sia costretto dai nostri ufficiali alla restituzione di ciò che da lungo tempo

<sup>1</sup> Distretto, unità territoriale composta di circa dieci famiglie sulla quale il signore esercita il suo dominio.

- aveva ricevuto dagli uomini a lui sottoposti prima che si stabilissero nelle nostre città.
16. Nessun uomo che rechi danno o che sia stato condannato da un giudice o proscritto sia consapevolmente accolto nelle nostre città; quelli che sono stati accolti, siano espulsi dopo essere stati portati in giudizio.
  17. Nella terra di un principe non conieremo alcuna nuova moneta a causa della quale sia deprezzato il valore della moneta di quel principe.
  18. Le nostre città non estendano la loro giurisdizione al di fuori dell'ambito del loro territorio, a meno che non sussista una giurisdizione speciale di nostra pertinenza.
  19. Chi intenta un processo nelle nostre città faccia riferimento alla giurisdizione cui è sottoposto l'imputato, se il reo o il debitore principale non è stato reperito nel luogo stesso; in questo caso sia chiamato lì a rispondere.
  20. Nessuno nelle nostre città riceva in pegno dei beni, che sono stati affidati a qualcuno in feudo, senza l'autorizzazione e il consenso del signore di più alto grado.
  21. Nessuno sia costretto alla manutenzione delle strutture cittadine, se non vi è tenuto giuridicamente.
  22. Coloro che sono soggetti ad avvocazia<sup>2</sup> residenti nelle nostre città paghino i diritti tradizionali dovuti e non siano molestati con indebite esazioni.
  23. I dipendenti, i soggetti ad avvocazia, i vassalli che volessero andare presso i loro signori, non siano obbligati a rimanere dai nostri funzionari.
- Con tali benefici la maestà regia intese rivolgersi ai nostri diletti onorevoli principi, fatti salvi i privilegi che sono stati concessi da nostro padre e che potranno essere concessi da lui e da noi per il futuro. Vogliamo che godano del medesimo diritto i vassalli, i ministeriali, gli uomini e le città soggetti a noi e all'Impero.

**2** Sottoposti alla protezione e tutela di una chiesa o di un monastero.

[*Constitutio in favorem principum*, in *Monumenta Germaniae Historica*, vol. IV, II, Hannover 1846, pagg. 211-212; trad. a cura degli Autori]